

Procedura per compensare i crediti d'imposta per investimenti "Transizione 4.0". Si deve indicare l'anno di completamento dell'investimento e non l'anno di interconnessione

Con risoluzione n. 25 del 15 maggio 2024 (di seguito riportata), l'Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti sull'utilizzo dei crediti per investimenti "Transizione 4.0". Nel documento di prassi precisato che fermo restando il requisito dell'avvenuta interconnessione dei beni ove previsto dalla disciplina di riferimento, le imprese che hanno validamente inviato la l'apposita comunicazione, di cui [decreto Mimit del 24 aprile 2024](#) possono utilizzare in compensazione i crediti d'imposta di cui trattasi, indicando i codici tributo menzionati nella richiamata [risoluzione n. 19/E del 12 aprile 2024](#) e – come "anno di riferimento" – l'anno di completamento dell'investimento agevolato riportato nella comunicazione stessa.

Nel caso in cui i crediti utilizzati in compensazione **non trovino riscontro nei dati delle comunicazioni** trasmessi dal Ministero delle imprese e del made in Italy all'Agenzia delle Entrate, i relativi modelli F24 saranno scartati.

Il testo della Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 25 del 15 maggio 2024, con oggetto: CREDITI DI IMPOSTA PER

INVESTIMENTI “TRANSIZIONE 4.0” – Procedura per compensare i crediti d’imposta – Monitoraggio dei crediti di imposta – Articolo 6 del decreto- legge 29 marzo 2024, n. 39

Con [risoluzione n. 19/E del 12 aprile 2024](#), tenuto conto di quanto previsto dai commi 1 e 3 dell’articolo 6 del decreto- legge 29 marzo 2024, n. 39, nelle more dell’adozione del previsto [decreto direttoriale](#), per i crediti d’imposta in argomento è stato sospeso l’utilizzo in compensazione mediante modello F24, nei casi ivi indicati.

Con [decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy del 24 aprile 2024](#) sono stati definiti il contenuto e le modalità per l’invio dei modelli di comunicazione in argomento.

Pertanto, fermo restando il requisito dell’avvenuta interconnessione dei beni ove previsto dalla disciplina di riferimento, le imprese che hanno validamente inviato la suddetta comunicazione possono utilizzare in compensazione i crediti d’imposta di cui trattasi, indicando i codici tributo menzionati nella richiamata [risoluzione n. 19/E del 12 aprile 2024](#) e – come ***“anno di riferimento”*** – ***l’anno di completamento dell’investimento agevolato riportato nella comunicazione stessa.***

Nel caso in cui i crediti utilizzati in compensazione non trovino riscontro nei dati delle comunicazioni trasmessi dal Ministero delle imprese e del made in Italy all’Agenzia delle Entrate, i relativi modelli F24 saranno scartati.